



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Reg. delibere n. 85 del 25-11-2025

**Oggetto: Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale
2026/2028**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **16:30**, convocata nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ed ai sensi delle "Disposizioni per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza", approvate con D.G.C. n. 43 del 31/05/2022, si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei signori:

Grazia Marco Alessandro	Sindaco	Presente in videoconferenza
Faccio Franco	Vicesindaco	Presente
Foscarin Enrica	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, dr. Di Marco Massimo che, riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta.

Il sig. Grazia Marco Alessandro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato



Oggetto:

Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2026/2028

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente ed in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile dell'area finanziaria;

PRESO ATTO inoltre che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale nr. 21 del 21/11/2025, pervenuto all'Ente con prot. n. 7717 del 21/11/2025, allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo, il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Successivamente, rilevata l'urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 25-11-2025



OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2026/2028

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Viste in tal senso le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”* (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Richiamato l'art. 89, 5° comma, del D. Lgs 267/2000: *“5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il rapporto popolazione su dipendenti per il Comune di Bevilacqua si attesta sul valore di 1/449, meno favorevole rispetto a quanto fissato dal Decreto Ministero



dell'Interno del 18 novembre 2020, pari a 1/132 per i comuni di analoga dimensione demografica;

Visti:

- ✓ l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- ✓ l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2026 e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dai commi 819, 820 e 821 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (equilibri di bilancio);

Dato atto che il Comune di Bevilacqua non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine il valore medio della spesa di personale del Comune di Bevilacqua per gli anni 2011-2013 è pari a € 226.872,54 e che la spesa di personale dell'ultimo consuntivo approvato (anno 2024) è stata pari a € 202.269,74; in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2026-2028, prevista in € 219.786,28, si mantiene nel rispetto della spesa del triennio 2011-2013;

Richiamato l'art. 13, comma 1, del CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 che prevede che "Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.";

Richiamata la determinazione n. 34 del 30/03/2023 avente oggetto: "Reinquadramento del personale dipendente sulla base delle previsioni dettate dal CCNL 16.11.2022";

Vista la dotazione organica di questa Amministrazione che, alla data odierna, presenta la seguente situazione:

AREA	Ex Q.F.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	N. UNITA'	TEMPO PARZIALE/ TEMPO PIENO
Area Tecnica	C6	Area degli Istruttori	1	Tempo parziale (33 ore)



Area Contabile	C6	Area degli Istruttori	1	Tempo pieno
Area Segreteria/Tributi	C6	Area degli Istruttori	1	Tempo pieno
Area Demografica	C3	Area degli Istruttori	1	Tempo pieno

Evidenziato che:

- il Comune di Bevilacqua (ente di 1795 abitanti al 31/12/2024) si trova in una grave situazione di carenza di organico: allo stato vi sono quattro (4) dipendenti di cui uno (1) a tempo parziale;

- con l'attuale numero dei dipendenti, l'Ente non riesce a fronteggiare tutti gli adempimenti richiesti, pertanto l'amministrazione comunale ha la necessità di garantire, in brevissimo tempo, il puntuale svolgimento e la continuità dell'intera attività amministrativa e di evitare di compromettere la funzionalità dei servizi fondamentali, mediante ricorso alle prestazioni lavorative di dipendenti di altri Comuni aventi la necessaria esperienza e professionalità;

Valutato pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni alla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (€ 15.748,20);

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato “a scavalco d’eccedenza”, cioè oltre i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell’aggregato “spesa di personale”, rilevante ai fini dell’art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Visto l’art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, che recita: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio”*;

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2026/2028;

Preso atto che con D.M. 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. 27 aprile 2020, n. 108, sono state disciplinate, con decorrenza dal 20 aprile 2020, le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

Vista la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il D.M. 17 marzo 2020 e fornisce chiarimenti su quanto da esso esposto;

Evidenziato che tali misure innovano il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato atto che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4 del citato D.M. 17 marzo 2020, questo Ente rientra nella fascia d) relativa ai comuni da 1.000 a 1.999 abitanti e che il valore di soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l’incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 28,60% (articolo 4, comma 1 – tabella 1);

Visto che dal calcolo del rapporto succitato, effettuato sulla base del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024 (media triennio 2022/2023/2024), risulta la percentuale del 13,79%, pertanto inferiore al 28,60%, ottenuta sulla base del seguente calcolo:

TITOLI	Entrate 2022 (accertamenti)	Entrate 2023 (accertamenti)	Entrate 2024 (accertamenti)	Media 2022 -2024	FCDE Bilancio consuntivo	Media al netto FCDE
--------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------



COMUNE DI BEVILACQUA

					2024	
1	771.252,03	833.397,97	892.551,81			
2	215.659,63	187.313,32	200.923,93			
3	526.187,61	487.278,91	536.329,76			
Entrate da TARI attribuite al gestore ai sensi dell'art. 1, c. 668, L. 147/2013	236.487,71	296.894,06	292.479,16			
Totale	1.749.586,98	1.804.884,26	1.922.284,66	1.825.585,30	228.000,00	1.597.585,30

Evidenziato pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati, questo Comune rientra tra gli enti c.d. "virtuosi";

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 57 del 04/09/2025 con la quale si procedeva all'aggiornamento della deliberazione n. 61 del 19/11/2024 avente oggetto "Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2025/2027", per la partecipazione del Comune di Bevilacqua alla gestione in forma associata del servizio di assistenza sociale con i comuni di Terrazzo e Boschi S.Anna e considerato che la stessa convenzione non ha avuto seguito;

Precisato che, al momento, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, pur consistendo la capacità assunzionale teorica, non è possibile procedere con nuove assunzioni;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla conferma della vigente dotazione del personale, dando atto che non si prevedono nuove assunzioni nel triennio 2026/2028;

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs. 150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di dare atto che il Comune di Bevilacqua rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese di personale dell'anno 2024 e le entrate correnti del triennio 2022/2023/2024 è pari al 13,79%;
3. Di dare atto che, al momento, al fine di preservare gli equilibri di bilancio, pur consistendo la capacità assunzionale teorica, non è possibile procedere con nuove assunzioni;
4. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2026/2028, come segue:

AREA	Ex Q.F.	NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	N. UNITA'	TEMPO PARZIALE/ TEMPO PIENO
Area Tecnica	C6	Area degli Istruttori	1	Tempo parziale (33 ore)
Area Contabile	C6	Area degli Istruttori	1	Tempo pieno
Area Segreteria/Tributi	C6	Area degli Istruttori	1	Tempo pieno
Area Demografica	C3	Area degli Istruttori	1	Tempo pieno

5. Di ricorrere, nel triennio 2026/2028, all'utilizzo di personale di altri enti "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006, al fine di fronteggiare tutti gli adempimenti, che non sarebbero garantiti con l'attuale numero di dipendenti;
6. Di dare atto che la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2026/2028.
7. Di prendere atto del verbale del Revisore dei Conti che accerta la conformità del presente provvedimento e il rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
8. Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
9. Di disporre l'inserimento del presente documento nel DUP da presentare al consiglio comunale.
10. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU, alle OO.SS, alla Ragioneria



COMUNE DI BEVILACQUA

Generale dello Stato mediante il sistema SICO.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2026/2028

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-11-25

Il Responsabile del servizio
F.to Grazia Marco Alessandro

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-11-25

Il Responsabile del servizio
F.to Vicentini Maria Luisa



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. delibere n. 85 del 25-11-2025

**OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale
2026/2028**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Grazia Marco Alessandro

Il Segretario Comunale
F.to dr. Di Marco Massimo



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 del 25-11-2025

Oggetto: Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2026/2028

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 549 Reg. Pubbl.

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune (ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00) dal 27-11-2025 al 12-12-2025.

Bevilacqua, li 27-11-2025

Il Funzionario Incaricato
F.to Menini Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Bevilacqua, li

Il Funzionario Incaricato
Menini Nicoletta